

Tema: “Imposte eccessive conducono alla negazione della giustizia” (Benjamin Constant)

«Allora Ford – disse Zaphod – gli hai parlato?» Ford scrollò la testa dubbioso [...] «A dir la verità non ha detto molto [...]. Sta trascorrendo un anno da morto per scopi fiscali»¹

«Mentre procedevo a piedi su per la collina [...], fui raggiunto da una povera donna, che si lamentava dei tempi presenti e del fatto che quello fosse un paese infelice; chiedendole la ragione delle sue parole, mi disse che suo marito non aveva altro che un pezzetto di terra, una mucca e un cavallo [...], eppure dovevano dare un *franchar*² di grano e tre polli ad un signore come tassa per l'utilizzo della terra e 4 *franchar* di avena, un pollo e un soldo ad un altro, oltre a pagare taglie e altre tasse assai elevate»³

Nella seconda delle citazioni sopra riportate, lo scrittore e saggista Arthur Young (1741-1820) descrive la realtà rurale francese poco prima dello scoppio della Rivoluzione. Appare chiaro come gli strati più poveri della popolazione fossero gravati da una moltitudine di imposte; la contadina si congeda infatti da Young dicendo che: “*les tailles et les droits nous écrasent*” (le taglie e le tasse ci schiacciano).

Ed è proprio questa immagine, vale a dire quella delle imposte che costituiscono un peso insostenibile, ad essere rappresentata nell'incisione sotto riportata⁴, anch'essa risalente alla Rivoluzione Francese, nella quale un rappresentante del terzo stato è schiacciato da “*Taille, Impôts et Corvées*”, rappresentate dagli esponenti del clero e della nobiltà, che erano invece esentati dal pagamento delle imposte.



¹ Douglas Adams, 1980, “Ristorante al termine dell'Universo”.

² Misura equivalente a circa 42 libbre.

³ Arthur Young, “Viaggio in Francia negli anni 1787, 1788 e 1789”.

⁴ Anonimo, incisione a colori conservata al Musée Carnavalet a Parigi.

A quali condizioni, dunque, è possibile affermare che le imposte, da ordinario mezzo di finanziamento per i beni pubblici forniti dallo Stato, diventano un peso insostenibile e sono a tal punto elevate da sovvertire la giustizia? Senza dubbio, nel caso della Francia pre-rivoluzionaria, la moltitudine e l'ammontare dei diversi tributi era tale da minacciare la prosperità economica del paese, nonché la giustizia e l'ordine sociale.

Il filosofo Thomas Carlyle (1795-1881) scrive infatti che: "I contadini erano soggetti a tasse dovute al re, alla Chiesa, al proprietario della terra che lavoravano, nonché a numerose imposte indirette su vino, sale e pane"⁵. Di conseguenza, quando Joly de Fleury succedette a Necker come controllore generale delle finanze, si rese conto che l'introduzione di nuove tasse non avrebbe aumentato il gettito fiscale, perché la popolazione non sarebbe stata in grado di pagarle. Come riportato da Carlyle, le conseguenze furono clamori e proteste, che infine sfociarono nella Rivoluzione.

Da un lato, dunque, è possibile argomentare che tributi eccessivi possono condurre al rovesciamento dell'ordine politico esistente. Solo per citare alcuni esempi, infatti, il Tumulto dei Ciompi a Firenze nel 1378, la Rivoluzione Americana (1775-1783) con l'antecedente del Boston Tea Party del 1773 e la stessa Rivoluzione Francese iniziata nel 1789 annoverano tra i fattori che condussero al loro scoppio la presenza di un prelievo fiscale eccessivo e distribuito in modo ritenuto ingiusto tra diversi gruppi e classi sociali. Anche nel caso in cui non si giunga ad una rivoluzione, inoltre, un carico fiscale eccessivo incoraggia comportamenti illeciti quali l'evasione fiscale e danneggia quindi la giustizia, come affermato da Benjamin Constant (1767-1830).

Un esempio famoso a questo proposito è quello della leggenda di Robin Hood; nell'Inghilterra medievale, lo sceriffo di Nottingham, per conto di Giovanni Senzaterra, richiedeva tributi a tal punto elevati da ridurre la popolazione in condizioni di indigenza. L'eroe della storia è dunque Robin Hood, un ladro, che tuttavia "ruba ai ricchi per dare ai poveri". Si assiste dunque al sovvertimento della giustizia, dal momento che le imposte eccessive hanno l'effetto di legittimare le azioni di un fuorilegge.

Tuttavia, la negazione della giustizia implicita nel prelevamento di imposte eccessive da parte dello Stato è più profonda. Nella sua teoria della giustizia, il filosofo John Rawls (1921-2002)⁶ propone il principio di differenza, vale a dire definisce come giusto ciò che è a favore dei più svantaggiati. Se da un lato un elevato carico fiscale potrebbe permettere allo Stato di operare ampi programmi redistributivi e dunque favorire gli strati più poveri della popolazione, d'altro canto imposte eccessive potrebbero rendere più difficile la costituzione dal nulla di un capitale e dunque ostacolare, anziché agevolare, la giustizia sociale.

Se prendiamo in considerazione la definizione di giustizia proposta da Aristotele nella sua "Etica Nicomachea", rileviamo come il filosofo denomini giustizia distributiva quella che regola i rapporti pubblici, la distribuzione di onori e di pubbliche ricchezze. Aristotele afferma che questa giustizia si realizza quando ciascuno riceve ciò che gli spetta.

Ora, secondo il filosofo John Locke (1632-1704): "Ciascuno ha proprietà sulla propria persona [...]. Il lavoro del proprio corpo e l'opera delle proprie mani, potremmo dire, sono propriamente suoi"⁷. Su questa base, è possibile argomentare che ogni reddito o ricchezza l'essere umano abbia guadagnato con i propri sforzi gli appartenga pienamente e dunque nessun tributo sia dovuto all'autorità statale: "Il potere supremo non può privare un uomo di una parte della sua proprietà

⁵ Thomas Carlyle, 1837, "La Rivoluzione Francese".

⁶ John Rawls, 1971, "Una teoria della giustizia".

⁷ John Locke, 1690, "Secondo trattato di governo", capitolo 5.

senza il suo consenso”⁸. Anche il filosofo scozzese David Hume (1711-1776) si mostra preoccupato dall’idea di obbligare gli individui a versare allo Stato parte del frutto del proprio lavoro. Egli dichiara perciò che le imposte migliori sono quelle sul consumo e in particolare quelle sul lusso, perché sono in qualche misura volontarie, nel senso che il consumatore può decidere quale quantità acquistare di ciascun bene⁹.

Se interpretata alla lettera, l’affermazione di Locke condurrebbe a ritenere che, come dichiarato da Robert Nozick (1938-2002): “La tassazione del reddito da lavoro configura una sorta di lavoro forzato”¹⁰. Tuttavia, è opportuno menzionare qui il fatto che lo stesso Locke attenui la propria affermazione, riconoscendo che i governi necessitano di ingenti somme per poter far fronte ai propri compiti. Egli dichiara dunque che è giusto che ciascuno paghi una quota di queste spese, in quanto gode, ad esempio, della protezione dello stato contro gli attacchi esterni. È tuttavia fondamentale che queste imposte siano prelevate con il consenso degli individui (espresso direttamente o tramite l’elezione di rappresentanti), in quanto: “Chiunque pretenda d’imporre e riscuotere tasse dal popolo, per autorità propria e senza il relativo consenso popolare, usurpa la legge fondamentale della proprietà e sovverte i fini del governo”¹¹.

Come enunciato da Locke, infatti, i compiti del governo includono la protezione della vita, della libertà e della proprietà privata dei cittadini: “il potere della società, o il legislativo da essi costituito [...] è obbligato a garantire la proprietà di ciascuno”¹². Uno Stato che preleva imposte eccessive nega dunque la giustizia, in quanto intacca la proprietà privata che avrebbe invece dovuto tutelare.

È opportuno ricordare che non si discute in questa sede della legittimità o meno dell’imposizione fiscale da parte dello Stato. Come dichiarato da John Locke e da Adam Smith, infatti, lo Stato necessita di risorse economiche per poter offrire beni pubblici quali la difesa nazionale, dunque non è possibile che le imposte siano pari a zero. Tuttavia, se esse diventano troppo onerose possono diventare un pericoloso ostacolo alla libertà individuale.

D’altro canto, la necessità di proteggere gli individui da una tassazione eccessiva è stata sottolineata non solo da pensatori liberali, ma fa anche parte della dottrina sociale della Chiesa cattolica. Fermo restando il precetto evangelico “date a Cesare quel che è di Cesare”, che implica il riconoscimento dell’autorità statale e dunque il dovere di pagare le imposte, diversi pontefici si sono espressi contro il prelievo di imposte eccessive, dichiarando che esse costituiscono una minaccia alla proprietà privata e ai benefici che ne derivano.

Nell’enciclica “*Rerum Novarum*” (1891), ad esempio, Papa Leone XIII (1810-1903) auspica che “La privata proprietà non venga stremata da imposte eccessive”, dal momento che il diritto di proprietà non deriva da una legge umana, bensì dalla legge naturale; lo Stato, dunque, non può cancellare tale diritto, ma solo temperarne l’uso per il bene comune. D’altro canto, nell’enciclica “*Quadragesimo anno*” (1931), Papa Pio XI (1856-1939) ricorda che “Non è lecito allo Stato di pesare tanto con imposte e tasse esorbitanti sulla proprietà privata fino al punto da condurla quasi allo stremo”.

⁸ John Locke, 1690, “Secondo trattato di governo”, capitolo 11.

⁹ David Hume, 1742, “Saggi morali e politici”.

¹⁰ Robert Nozick, 1974, “Anarchia, stato e utopia”.

¹¹ John Locke, 1690, “Secondo trattato di governo”, capitolo 11.

¹² John Locke, 1690, “Secondo trattato di governo”, capitolo 9.

Questo si traduce nel fatto che le imposte¹³ debbano rispettare la dignità umana e non possano dunque in alcun modo intaccare il minimo vitale, che in Svizzera è garantito dall'art. 7 della Costituzione Federale. Quest'ultimo, infatti, costituisce un nucleo inviolabile dei diritti individuali e rappresenta una sorta di ultimo baluardo contro un'imposizione confiscatoria.

Nell'ordinamento giuridico elvetico, il contribuente è tutelato dal prelievo di tributi confiscatori dall'articolo 26 della Costituzione Federale (CF), nel quale è ancorata la garanzia della proprietà, ritenuta dal legislatore un necessario complemento della libertà economica (art. 26 CF). La giurisprudenza ha definito come imposta confiscatoria quella che priva il cittadino della propria sostanza, oppure che impedisca di costituirne di nuova, intaccando dunque l'essenza stessa della garanzia costituzionale della proprietà.

In presenza di quale aliquota, tuttavia, è possibile parlare di imposta confiscatoria? A questo proposito il Tribunale Federale (TF) ha finora rifiutato di esprimersi in termini prettamente quantitativi, argomentando la necessità di effettuare una valutazione caso per caso. Sebbene si affermi che è da ritenersi confiscatoria l'imposta che non permetta la costituzione di nuovo capitale, tuttavia questa garanzia è stata raramente applicata. Il TF, infatti, ha dichiarato¹⁴ non confiscatoria un'imposta sul reddito del 46.3%, oppure un'imposizione unica pari a due terzi dell'utile di due esercizi aziendali. Secondo il TF, inoltre, un prelevamento fino all'80% del plusvalore immobiliare non costituisce una confisca.

In un solo caso il TF ha riconosciuto il carattere confiscatorio di un'imposta, ammettendo che l'imposizione di una rendita vitalizia di 2200 franchi mensili necessari al mantenimento di un contribuente, colpita sia dall'imposta di successione sia da quella sul reddito fosse contraria ai principi della giustizia fiscale, vista in particolare la condizione economica modesta del contribuente in questione. In questo caso, tuttavia, è stato determinante l'esame delle condizioni concrete del contribuente, più che l'applicazione di un principio generale. Sembra dunque che la garanzia offerta dal Tribunale Federale contro le imposte eccessive sia piuttosto limitata.

È tuttavia degno di nota il fatto che alcune autorità cantonali abbiano introdotto delle norme fiscali volte alla salvaguardia della proprietà contro imposte potenzialmente confiscatorie. I Cantoni di Argovia, Basilea-Città, Berna, Ginevra, Lucerna, Vallese e Vaud, infatti, prevedono nelle proprie legislazioni tributarie delle disposizioni pensate appositamente per evitare che il patrimonio di un contribuente sia intaccato dall'imposta sulla sostanza, nel caso in cui i proventi della sostanza risultino inferiori all'imposta dovuta.

A livello europeo, tuttavia, i casi in cui esistono delle disposizioni volte a limitare il prelievo di imposte eccessive sono relativamente pochi. La Francia limita il prelievo fiscale complessivo al 50% dei redditi, mentre per la Danimarca questo limite è pari al 51.5%. Infine, in una sentenza del 1995, la Corte costituzionale tedesca ha enunciato il principio secondo il quale il carico fiscale complessivo non dovrebbe superare il 50% dei redditi del contribuente.

Appare ragionevole, tuttavia, che la soglia che distingue un'imposta eccessiva da una che non lo è non sia rappresentata da una percentuale fissa, ma dipenda piuttosto, come emerge dalla giurisprudenza del Tribunale Federale, da un insieme di circostanze.

¹³ È opportuno precisare che, nel presente lavoro, il concetto di "imposte eccessive" è esaminato facendo astrazione da tributi che perseguono altre finalità oltre alla raccolta di gettito fiscale (promozione della salute, salvaguardia dell'ambiente, ecc...), il cui ammontare è determinato principalmente dalla volontà politica di incentivare o disincentivare un certo comportamento.

¹⁴ DTF 99 Ia 638, consid. 7.

Di sicuro, per rispettare i principi della giustizia fiscale, un'imposta deve essere commisurata alla capacità contributiva di ciascuno. Spesso si argomenta, inoltre, che l'adeguatezza dell'onere fiscale prelevato da uno Stato debba essere valutata tenendo in considerazione l'estensione e la qualità dei beni e dei servizi pubblici che lo Stato offre ai propri cittadini.

Tuttavia, in una situazione ipotetica nel quale lo Stato fornisce a titolo gratuito ogni tipo di servizio, dall'istruzione, alla sanità, alla difesa nazionale e preleva di conseguenza imposte con aliquote pari al 90-100%, si assisterebbe alla negazione della giustizia menzionata da Constant. Simili imposte, senza dubbio eccessive, lascerebbero infatti l'individuo con un ammontare così esiguo di risorse a propria disposizione da limitarne considerevolmente la libertà, uno dei diritti che, secondo Locke, lo Stato ha l'esplicito compito di difendere¹⁵.

Dal punto di vista dell'efficienza economica, è altamente probabile che lo Stato non sarebbe in grado di raccogliere e gestire tutte le informazioni necessarie per fornire in modo efficiente un'ampia gamma di beni pubblici, causando dunque degli sprechi di risorse. Inoltre, un'imposizione fiscale troppo elevata riduce gli incentivi al lavoro e scoraggia la libera iniziativa imprenditoriale, che costituisce uno dei fattori determinanti per l'innovazione e la formazione di nuovo capitale, sia fisico sia umano.

Nel romanzo fantascientifico "Ristorante al termine dell'Universo" (1980) di Douglas Adams, di uno dei personaggi viene detto che "Sta trascorrendo un anno da morto per scopi fiscali"; questa frase paradossale esprime bene quali possano essere gli effetti di disincentivo di un'imposizione fiscale portata all'estremo. Il personaggio in questione, infatti, preferisce essere ibernato piuttosto che affrontare le imposte vessatorie richieste dal dipartimento galattico delle contribuzioni. Una minore attività economica, inoltre, implica una riduzione del gettito fiscale; imposte eccessive, dunque, sono controproducenti, in quanto, a causa dei loro effetti di distorsione, falliscono nell'obiettivo di raccogliere maggiori risorse, come è stato teorizzato dall'economista Arthur Laffer (1940 -).

Da un punto di vista etico-filosofico, imposte eccessive sono da ritenersi ingiuste, in quanto contrarie all'imperativo categorico enunciato dal filosofo Immanuel Kant; tale imperativo, infatti, consiste nel divieto di considerare l'altro come un mezzo invece che come un fine in se stesso. Con la richiesta di imposte troppo elevate, infatti, lo Stato considera l'individuo come nient'altro che un mezzo per il raggiungimento di altri fini (es. il pareggio di bilancio delle finanze pubbliche), negando in questo modo la giustizia.

Per concludere, è opportuno richiamarsi alla nota sentenza del poeta latino Orazio: "v'è una misura nelle cose (*est modus in rebus*); vi sono determinati confini, al di là e al di qua dei quali non può esservi il giusto"¹⁶. Per rispettare la giustizia, le imposte dovrebbero dunque conformarsi a questo principio, vale a dire rispettare il senso della misura.

¹⁵ Si tratterebbe di una situazione simile a quella del socialismo reale, del quale sono stati verificati i gravi problemi in termini di inefficienza economica e carenza di incentivi all'impegno individuale nel caso storico dell'esperienza sovietica.

¹⁶ Orazio, Satire, I, 1, vv. 106-7.